



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Servizio Sicurezza, Salute e Ambiente

Commissione Nazionale Permanente di Igiene, Sicurezza e Ambiente

Verbale II Riunione CNPISA 2025

La Commissione Nazionale Permanente Igiene, Sicurezza e Ambiente dell'INFN, istituita con disposizione del Presidente n. 25982 dell'11 ottobre 2023, si riunisce in data 22 maggio 2025 alle ore 10:00 presso gli uffici di Presidenza dell'INFN.

Sono presenti:

Marco CIUCHINI, Coordinatore - membro Giunta Esecutiva INFN

Mauro CITTERIO, Direttore Sezione di Milano

Giovanni PASSALEVA, Direttore Sezione di Firenze

Marta DALLA VECCHIA, Direttore Servizio Sicurezza, Salute e Ambiente - AC

Francesco VERNOCCHI, Rappresentante Nazionale RSPP

Augusto LEONE, Rappresentante Nazionale dei RLS

Carmela MERCURI, SSA -AC

Partecipanti da remoto:

Paola GIANOTTI, Direttore Laboratori Nazionali di Frascati

Luigi PARODI, Rappresentante OO.SS. FLC-CIGL

Claudio CANTONE, Rappresentante OO.SS. FIR-CISL

Ordine del giorno:

- Saluti del coordinatore Marco Ciuchini
- Accordi Internazionali, Sicurezza e Radioprotezione (in collaborazione con il Servizio Professionale Relazioni Internazionali)
- Sicurezza delle attività presso il CERN
- Novità normative: Decisione (Euratom) 2025/492 del Consiglio del 18 febbraio 2025 Regolamento UE 2023/1230 relativo alle macchine
- Accordo Stato-Regioni finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al D.Lgs 81/08 del 17 aprile 2025
- Fondi per la formazione obbligatoria
- Varie ed eventuali

Saluti del coordinatore Marco Ciuchini

Il coordinatore saluta brevemente gli astanti e cede la parola a Marta Dalla Vecchia.

Accordi Internazionali, Sicurezza e Radioprotezione (in collaborazione con il Servizio Professionale Relazioni Internazionali)

Avrebbe dovuto esser presente la Dott.ssa Veronica Bucchini del servizio professionale Relazioni Internazionali che, tra le altre cose, fornisce anche supporto tecnico-professionale agli organi direttivi e alle strutture dell'Istituto per l'esame, la stipula e l'attuazione di accordi di cooperazione scientifica e tecnologica bilaterali e multilaterali con organizzazioni e istituzioni scientifiche internazionali e straniere, ma a causa dei numerosi impegni, ciò non è stato possibile.

Marta Dalla Vecchia illustra i principi sui quali sono basati gli accordi internazionali e delinea l'importanza di chiedere all'Istituzione ospitante con cui l'INFN stabilisce degli accordi e dove personale INFN potrebbe recarsi per svolgere attività lavorativa, di rispettare i principi fondamentali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro contenuti nella Direttiva 89/391/CEE e nel D.Lgs 81/08 e in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti contenuti nella Direttiva 2013/59/Euratom e nel D.Lgs 101/2020.

Ecco una sintesi misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, che l'Istituzione ospitante dovrebbe impegnarsi a rispettare:

evitare i rischi e valutare i rischi che non possono essere evitati; combattere i rischi alla fonte; adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione; tener conto del grado di evoluzione della tecnica; sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso; programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro; dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Inoltre l'Istituzione ospitante dovrebbe impegnarsi ad implementare un sistema di radioprotezione basato sui principi della giustificazione, dell'ottimizzazione e della limitazione delle dosi al fine di tutelare i lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Nel caso di attività in zone sottoposte a regolamentazione per motivi di radioprotezione dove sussiste per i lavoratori la possibilità di superare il limite di dose efficace di 1 mSv/anno, l'Istituzione ospitante si dovrebbe impegnare a: definire, di concerto con i Direttori dell'INFN, il vincolo di dose da adottare in relazione alle attività da svolgersi; fornire informazioni sui rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza da adottarsi in relazione all'attività da svolgere; fornire ai lavoratori istruzioni di lavoro adeguate all'entità del rischio radiologico e una formazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona ove la prestazione va effettuata. Inoltre dovrebbe essere disponibile a fornire ai lavoratori i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione e a comunicare le valutazioni di dose ai Direttori dell'INFN.

I presenti commentano il testo suggerito da Dalla Vecchia e propongono alcune modifiche per renderlo meglio applicabile ai laboratori internazionali come ad esempio: togliere i riferimenti alle direttive europee per i laboratori collocati al di fuori dell'UE, togliere i riferimenti ai Direttori INFN inserendo un più generale riferimento all'INFN, controllare se è possibile formulare diversamente il concetto di zone classificate. Infine Franco Vernocchi propone di chiedere a ciascuna Istituzione un

riferimento a cui rivolgersi per problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro o la radioprotezione. La commissione conclude che una volta rivisto il testo, questo verrà inviato alla Giunta per definire se è possibile inserirlo all'interno dei nostri Accordi di cooperazione scientifica e tecnologica con organizzazioni e istituzioni scientifiche internazionali e straniere.

Sempre parlando di accordi internazionali, si propone di aggiungere nei Memorandum of Understanding (MoU) del CERN una frase del tipo: "Le attrezzature messe a disposizione dall'INFN sul sito del CERN, sono installate, mantenute e dismesse a cura del CERN che ne permette l'uso al solo personale adeguatamente formato e addestrato per il loro utilizzo". La proposta deriva dal fatto che il recente incidente accaduto al CERN e di cui si parlerà al punto successivo, ha fatto emergere come, negli Accordi con il CERN, è inserito l'impegno del CERN alla corretta installazione e manutenzione delle attrezzature che l'INFN porta al CERN, ma non viene menzionato l'impegno a controllare che possano essere utilizzate solo da personale adeguatamente formato e addestrato.

Sicurezza delle attività presso il CERN

Il 17 gennaio 2025 si è verificato un incidente al CERN presso l'edificio 182, dedicato alle attività del progetto Neutrino Platform.

L'incidente ha coinvolto due membri del personale del CERN che hanno perso conoscenza mentre lavoravano in uno spazio confinato adibito al contenimento dell'argon. L'immediata assistenza è stata fornita da un collega ed entrambi gli individui sono in buone condizioni di salute.

Benoit Delille, Responsabile della HSE Unit del CERN, ha quindi convocato una commissione che esaminasse le cause dell'incidente e che ha evidenziato alcune gravi lacune nella sicurezza del laboratorio. Secondo la Commissione, la principale causa dell'incidente è stato un errore umano da parte delle vittime: hanno deciso di pulire un criostato dall'interno, ignorando i rischi e le procedure stabilite, e hanno sopravvalutato la loro capacità di effettuare un salvataggio in una situazione di emergenza.

Le cause sottostanti rivelano problemi sistemici: le vittime erano sotto pressione temporale, inoltre, le responsabilità di sicurezza erano eccessivamente concentrate su un singolo esperto, senza controlli di livello superiore. La Commissione ha evidenziato una mancanza di chiarezza nelle responsabilità in materia di sicurezza, assenza di valutazioni dei rischi documentate e di procedure scritte e una carenza nella formazione in materia di sicurezza. Infine, il contesto generale del laboratorio sembra privilegiare i risultati a discapito della sicurezza.

Parodi commenta che, a suo avviso, l'incidente è stato causato principalmente dalla pressione temporale che però spesso è autoimposta dal ricercatore stesso e non dall'Organizzazione.

Il Report sull'incidente e le raccomandazioni emerse dall'indagine sulla sicurezza effettuata dal CERN sono state inviate a tutti i Direttori e agli RSPP. Inoltre l'8 maggio u.s. è stata organizzata un'apposita riunione con Benoit Delille e gli RSPP dell'INFN per approfondire le questioni legate all'Organizzazione della Sicurezza al CERN.

Durante la Riunione è emerso l'importanza del ruolo del Safety Correspondent. I presenti ribadiscono l'importanza dell'indicazione già fornita in passato e cioè che il Safety Correspondent non differisca dal Team Leader che non dovrebbe, se non in casi eccezionali e motivati, essere figura diversa da quella del Responsabile Locale dell'Esperimento. Tali figure dovrebbero tra l'altro ricevere una particolare formazione in materia di sicurezza in qualità di dirigenti o preposti.

A tal proposito Giovanni Passaleva chiede se ci siano delle indicazioni sull'individuazione dei

Dirigenti e dei Preposti. Dalla Vecchia risponde che le indicazioni rimangono quelle contenute in un documento del 2013 e ripreso in una circolare del Servizio SSA del 6 giugno 2023: una persona che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, va individuato come dirigente, una persona che sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, va individuato come preposto. Nel documento citato si fornisce l'indicazione che Responsabili di Divisione o di Esperimento siano probabilmente dirigenti mentre un responsabile di servizio svolge più probabilmente funzioni di preposto ma in realtà molto dipende dal ruolo effettivo che la persona ricopre.

Dalla Vecchia continua riferendo che le ultime riunioni degli RSPP sono state dedicate a condividere le informazioni sui rischi legati alle attività in trasferta, è stata creata anche una cartella condivisa nella quale inserire apposita documentazione su questo argomento. Infine è stato formato un gruppo di lavoro per riscrivere il manuale sulla sicurezza nelle attività in trasferta.

Passaleva sottolinea come, quando si parla delle attività in trasferta rimane fondamentale il ruolo dei Responsabili degli Esperimenti inoltre ribadisce che sarebbe importante sapere esattamente quali attività i lavoratori svolgono quando si recano presso i Laboratori Nazionali INFN.

Dalla Vecchia riferisce che molti Direttori stanno già facendo riunioni con i responsabili di esperimento proprio per sensibilizzarli ai temi della sicurezza e Gianotti informa che il modulo per l'accesso ai LNF contiene l'elenco dei rischi a cui il lavoratore è esposto presso i LNF inoltre è stato costituito un gruppo di lavoro proprio per uniformare i moduli di richiesta di accesso ai Laboratori Nazionali.

Novità normative: Decisione (Euratom) 2025/492 del Consiglio del 18 febbraio 2025 Regolamento UE 2023/1230 relativo alle macchine

Dal 3 aprile 2025 è in vigore la **Decisione (Euratom) 2025/492**, che aggiorna il regolamento EURATOM 302/2005. Questa revisione rafforza il sistema di sorveglianza delle materie nucleari per garantirne l'uso pacifico e il controllo. Il regolamento si applica a tutte le entità che producono, separano, ritrattano, immagazzinano, smaltiscono o utilizzano in altro modo materie nucleari. Di conseguenza, le Strutture soggette all'Articolo 44 del Decreto Legislativo n. 101/2020 dovranno continuare a tenere la contabilità delle materie nucleari e a trasmettere le informazioni all'ISIN tramite la piattaforma STRIMS. Ad oggi sono interessati a tale adempimento i LNL, i LNS e i LNGS.

Il 20 gennaio 2027 entrerà pienamente in vigore il **Regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine**, che sostituirà la precedente Direttiva Macchine 2006/42/CE. La differenza fondamentale è che, diversamente da una Direttiva che richiede il recepimento da parte degli Stati membri, un Regolamento è direttamente applicabile in tutta l'Unione Europea. Questo garantirà un'attuazione più uniforme e rapida, eliminando ritardi e differenze interpretative tra i vari paesi.

Il nuovo Regolamento introduce alcuni cambiamenti significativi: la definizione di "componente di sicurezza" ora include esplicitamente il *software* che garantisce funzioni di sicurezza e i componenti di sicurezza con comportamento autoevolutivo che utilizzano l'apprendimento automatico per funzioni di sicurezza; viene introdotta una nuova definizione per le modifiche apportate a una macchina o prodotto correlato (fisiche o digitali) dopo la sua immissione sul mercato, se non previste dal fabbricante e se creano nuovi pericoli o aumentano rischi esistenti. Chi effettua una modifica sostanziale sarà considerato come un fabbricante, assumendone le relative responsabilità; le

istruzioni devono essere fornite in una lingua facilmente comprensibile dagli utilizzatori finali, stabilita dallo Stato membro di commercializzazione. Sarà consentito fornire le istruzioni in formato digitale *online*, ma il fabbricante dovrà fornire gratuitamente una copia cartacea entro un mese se richiesta dall'acquirente al momento dell'acquisto; le macchine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione di conformità UE (non più CE), o in alternativa dovrà essere fornito l'indirizzo internet o un codice a lettura ottica per accedervi; l'integrazione di IA e sistemi informatici nelle macchine ha reso necessario adeguare sia la valutazione dei rischi (che ora deve considerare i pericoli per l'intero ciclo di vita, non solo al momento dell'immissione sul mercato) sia i requisiti essenziali di sicurezza e salute. Le modifiche più rilevanti riguardano l'ergonomia (interfaccia uomo-macchina), la protezione contro le alterazioni, l'affidabilità dei sistemi di comando e i rischi derivanti da elementi mobili, specialmente in relazione ai *cobot* (robot collaborativi).

Dalla Vecchia propone che nel corso del 2026 venga organizzato un corso di formazione sul nuovo Regolamento diretto non solo agli RSPP ma a tutto il personale che può essere interessato alla sua applicazione come ad esempio i progettisti. La commissione suggerisce su questo di coinvolgere anche il Trasferimento Tecnologico per avere capire se può essere formato un Gruppo di Lavoro che dia consulenza sulle procedure di certificazione.

Accordo Stato-Regioni finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al D.Lgs 81/08 del 17 aprile 2025

E' stato approvato il 17 aprile u.s. dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, il Nuovo Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al D.Lgs 81/08. L'Accordo entrerà in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

L'Accordo ridefinisce le durate e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, sostituendo le disposizioni precedenti. L'Accordo stabilisce che la formazione e l'aggiornamento in materia di salute e sicurezza, possono essere erogati esclusivamente da soggetti formatori "istituzionali" o "accreditati". Sebbene l'INFN non rientri tra questi, i datori di lavoro hanno la facoltà di organizzare direttamente corsi di formazione per i propri dipendenti, preposti e dirigenti, purché rispettino le condizioni stabilite nell'Accordo stesso.

Per ciascun corso il soggetto formatore deve: predisporre il progetto formativo; ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti, non più 35 come previsto precedentemente; attenersi per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti); tenere il registro di presenza dei partecipanti; verificare la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste; predisporre il verbale della verifica finale; predisporre l'attestato di formazione.

I verbali delle verifiche finali devono contenere i seguenti elementi minimi: dati identificativi del soggetto formatore o del soggetto che eroga il corso; dati del corso (tipologia e durata del modulo /dei moduli); elenco degli ammessi alla verifica e relativo esito; luogo e data della verifica finale; sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo; esiti documentati dei risultati. Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato, unico per ciascun corso.

Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore provvede alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) della documentazione "Fascicolo del corso". Tale documentazione deve essere conservata, presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni e deve

contenere: dati anagrafici dei partecipanti; registro presenze dei partecipanti con firme; elenco dei docenti con firme (i docenti devono essere in possesso dei requisiti contenuti nel D.M. 3 marzo 2016); progetto formativo e programma del corso; verbale di verifica finale.

Il percorso formativo per i **lavoratori** continua ad articolarsi in due moduli distinti: Formazione Generale e Formazione Specifica, con durata minima riferita al codice ATECO (2007) di appartenenza ma in realtà con contenuti e durata subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro. Le modalità di erogazione sia per la formazione che per l'aggiornamento non cambiano rispetto ai precedenti accordi.

Dalla Vecchia ricorda che nell'Accordo non viene più indicato che la formazione deve essere conclusa entro 60 giorni dalla data di assunzione, come invece riportava l'accordo del 21.12.2011. Rimane invariato il dettato normativo (art. 37 comma 4 del D.Lgs 81/08) che la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; del trasferimento o cambiamento di mansioni; della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

Per tutti, l'aggiornamento deve essere effettuato ogni qualvolta intervengono elementi modificativi in termini di esiti della valutazione dei rischi ovvero quando le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ne evidenzino la necessità e comunque con una periodicità minima quinquennale.

Le maggiori novità dell'Accordo, riguardano la formazione obbligatoria per **preposti, dirigenti e datori di lavoro**.

Come già in precedenza, al corso per preposti è possibile accedere solo dopo aver frequentato il corso per lavoratori ma la durata minima del corso aggiuntivo è di 12 ore (non più di 8 ore) e può essere erogato solo in presenza o in videoconferenza sincrona. L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, erogabile solo in presenza o in videoconferenza sincrona.

Il corso per dirigente ha una durata minima non più di 16 ma di 12 ore e può essere erogato anche in modalità e-learning oltre che in presenza o in videoconferenza sincrona. L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore, erogabile nelle stesse modalità del corso dirigente.

Una importante novità dell'Accordo è l'introduzione di un corso obbligatorio per i datori di lavoro della durata minima di 16 ore. Il corso si compone di un modulo giuridico normativo finalizzato ad acquisire conoscenze e competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro, far conoscere gli obblighi, le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale, illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza. Un secondo modulo è invece orientato ad acquisire competenze utili per l'organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale e a illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un'efficace interazione e relazione. Il Corso può essere erogato anche in modalità e-learning oltre che in presenza o in videoconferenza sincrona. L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore, erogabile nelle stesse modalità del corso per datore di lavoro.

Dalla Vecchia ricorda che attualmente abbiamo un contratto per l'erogazione della formazione in modalità e-learning dei dirigenti e abbiamo già fatto una riunione con il fornitore per chiedere che il corso sia migliorato e per il futuro possano erogare anche i corsi per datori di lavoro. Rimangono

considerazioni già fatte in passato: i corsi in modalità e-learning risultano spesso noiosi e ogniqualvolta è possibile, andrebbero preferiti corsi in presenza o in videoconferenza.

Per questo primo corso, in cui andranno formati tutti i Direttori, si propone di svolgere una parte del corso in videoconferenza per coprire il modulo giuridico normativo e parte del corso in presenza con la partecipazione anche degli RSPP e degli RLS. Con questa seconda parte in presenza, verrebbe coperto il secondo modulo, orientato ad acquisire competenze utili per l'organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione e a illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al contesto INFN per un'efficace interazione e relazione. Questo secondo modulo potrebbe essere erogato seguendo metodologie didattiche di team building.

I Direttori presenti Passaleva e Mauro Citterio dicono che la cosa migliore per questo secondo modulo sarebbe fissare la data con molto anticipo, in una giornata precedente alla consueta riunione direttori che si svolge mensilmente.

La formazione per i datori di lavoro dovrà essere conclusa entro 24 mesi dalla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dell'Accordo, c'è quindi il tempo di programmarla con necessario anticipo.

Dalla Vecchia prosegue illustrando un'altra novità introdotta dall'Accordo: l'individuazione dei contenuti e della durata minima dei corsi per **lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati** (DPR n. 177/2011). Il corso ha durata minima di 12 ore (4 ore per il modulo giuridico-tecnico, fruibile anche in videoconferenza sincrona oltre che in presenza e 8 ore per la parte pratica, solo in presenza) e i contenuti indicati al punto 7 dell'Accordo. L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica, erogabile solo in presenza.

Un'altra novità di rilevanza per l'INFN riguarda i corsi per l'abilitazione degli operatori per le attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del D.Lgs n. 81/2008 (punto 8 Parte II dell'Accordo). Oltre ai già noti corsi tra cui quelli per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) o alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, viene introdotto il corso di formazione teorico-pratico per lavoratori **addetti alla conduzione di carriponte**. Il corso si articola in modulo teorico-tecnico di almeno 4 ore, fruibile anche in videoconferenza sincrona oltre che in presenza, e una parte pratica di 6 ore, solo in presenza, distinguendo tra comando pensile/radiocomando e comando in cabina. L'aggiornamento per rinnovare l'abilitazione deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica, erogabile solo in presenza.

Infine una particolare attenzione va posta alla Parte IV dell'Accordo. Le indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi, pur non applicandosi ai datori di lavoro che organizzano ed erogano autonomamente, nei confronti dei propri lavoratori, la formazione, possono trovare indicazioni utili per la gestione dei percorsi formativi. Si applicano comunque anche ai datori di lavoro che organizzano direttamente la formazione dei lavoratori i punti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 6.3 e 7 che riguardano le modalità di erogazione dei corsi in videoconferenza sincrona, dei corsi in modalità e-learning (laddove tale modalità di erogazione dei corsi sia ammessa) e della modalità mista.

Le modalità e i criteri di verifica degli apprendimenti dei corsi di formazione e di aggiornamento dovranno essere conformi al punto 6.3 della Parte IV dell'Accordo.

Dalla Vecchia ricorda che in applicazione ai precedenti Accordi, l'INFN non poteva erogare direttamente i corsi in modalità e-learning, ora invece lo potrebbe fare e potrebbe essere interessante pensare ad una propria piattaforma. Tutto ciò richiede però le necessarie risorse.

L'ultima importante novità da sottolineare è che il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun

lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, deve, anche verificarne l'efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro. Al fine di verificare l'efficacia dell'attività formativa, il datore di lavoro, eventualmente anche con il supporto del RSPP, può utilizzare una delle seguenti modalità: l'analisi dell'infortunistica aziendale; la somministrazione al personale di questionari; l'uso di check list di valutazione. Nell'ambito della riunione periodica deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l'efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione.

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni abrogati nonché dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto.

L'aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, dovrà essere effettuato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso mentre per i datori di lavoro i tempi sono quelli già indicati

Il per i lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo. I corsi di formazione già erogati, i cui contenuti siano conformi a quanto previsto dall'Accordo, sono riconosciuti. Il relativo aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato.

Sono riconosciuti i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nell' Accordo in oggetto. I corsi di formazione non precedentemente previsti, come ad esempio per lavoratori addetti alla conduzione di carriponte, devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo. I corsi di formazione, già erogati, i cui contenuti siano conformi a quanto previsto nell'Accordo, sono riconosciuti.

Augusto Leone chiede se i corsi sulla sicurezza possono essere conteggiati tra le 40 ore di formazione annuale previste dalla direttiva Zangrillo; Dalla Vecchia conferma la validità dei corsi anche ai fini della suddetta direttiva e il fatto che il Servizio Sicurezza Salute e Ambiente comunica periodicamente all'Ufficio Formazione i dati in suo possesso anche a tal fine.

Dalla Vecchia ricorda che nel 2023 è stato assegnato ad Aifos Service il servizio per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per il personale INFN. L'affidamento è stato assegnato per un importo di 209.386,70 € e avrebbe dovuto coprire il fabbisogno di 3 anni (fino all'aprile 2026). Le necessità formative introdotte dal nuovo Accordo porteranno nei prossimi 12 mesi ad una elevata richiesta di nuovi corsi che devono necessariamente essere organizzati rapidamente perché la formazione del lavoratore deve avvenire prima dell'inizio dell'attività lavorativa e in classi con un ridotto numero di discenti rispetto a quanto precedentemente previsto.

Per questo motivo, d'accordo con il RUP Enrico Bonanno, vorrebbe chiedere una modifica contrattuale che può essere effettuata se l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. Infatti il D.Lgs. 36/23 prevede all'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) che l'aumento possa essere attuato se "la modifica non altera la natura generale del contratto ed è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti."

Contestualmente verrebbero avviate le procedure per il nuovo affidamento

La Commissione concorda sulla necessità di contattare la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo per capire se è possibile richiedere tale modifica.

Fondi per la formazione obbligatoria

Leone chiede di affrontare in Commissione alcuni argomenti, relativi all'utilizzo dei fondi per la Formazione obbligatoria sulla sicurezza, che sono emersi, nell'ambito dell'organizzazione del recente Corso nazionale per RLS, in un confronto con l'Ufficio Formazione e Benessere e successivamente con Dalla Vecchia. La richiesta è finalizzata ad individuare una modalità condivisa da seguire che possa aiutare gli Uffici interessati a lavorare al meglio.

A partire dal 2024 è stato istituito un apposito capitolo su cui vengono effettuate le trasferte necessarie per partecipare ai corsi per la formazione obbligatoria che, come già in passato, sono organizzati su fondi appositi, senza utilizzare i fondi per la formazione del personale. L'Ufficio personale ha recentemente chiesto se, su questi fondi, possono essere pagate anche le spese delle riunioni che il Rappresentante Nazionale degli RLS organizza in occasione dei corsi. Dalla Vecchia sottolinea anche che chi partecipa a questi corsi partecipa potrebbe aver già effettuato le ore minime di formazione obbligatoria che sono richieste per ciascuna figura professionale, talvolta ASPP, RSPP, RLS frequentano ore di formazione maggiori rispetto al minimo richiesto, tuttavia l'ufficio formazione chiede che ai corsi nazionali, tutti partecipino o sui fondi destinati alla sicurezza obbligatoria o sui corsi della formazione, sarebbe anche davvero complesso controllare se una persona ha già frequentato tutte le ore di aggiornamento che le sono necessarie o meno.

Dalla Vecchia sottolinea che, attualmente, non essendo possibile effettuare tale controllo, quando, dalle Strutture viene chiesto uno storno sul capitolo delle missioni per la formazione obbligatoria, questo viene sempre autorizzato. Si tratta comunque di importi non elevati, nel 2024 sono stati spesi per trasferte per corsi di formazione obbligatoria circa 30mila euro, per il 2025 ne sono stati assegnati 40mila e attualmente ci sono state ulteriori richieste per altri 5mila, anche se è difficile fare previsioni, alla fine dell'anno potrebbero venire spesi circa 60 mila euro.

Leone informa che per la formazione obbligatoria dei RLS vengono annualmente organizzati, in collaborazione con l'Ufficio Formazione e Benessere, due Corsi nazionali che si tengono presso le Strutture INFN. Osservare come queste si organizzino nei diversi contesti è di per sé formativo e minimizza le spese sul posto. Per le docenze c'è un utilizzo prevalente dei contratti centralizzati. Il costo annuale complessivo (docenze, logistica e missioni) dei due eventi è intorno ai 20 mila euro. Ogni Corso prevede due sessioni mattutine di lezione intervallate dalla Riunione dei RLS nella prima sessione pomeridiana. Questo ottimizza la fruibilità delle lezioni. Il primo evento (aprile-maggio) è in presenza mentre il secondo (ottobre novembre) prevede anche la modalità in videoconferenza per facilitare l'adempimento dell'obbligo formativo di tutti i RLS. L'apertura dei corsi anche a personale non RLS ha visto negli anni la sporadica partecipazione di ASPP e RSPP (5 missioni in un triennio) e vorrebbe essere un'opportunità a costo zero per il personale della Struttura ospitante. Considerando che i fondi per la Formazione obbligatoria, rispetto a quelli della Formazione ordinaria normata dal CCNL, sono dei fondi aggiuntivi messi a disposizione dall'Ente, suggerisce che almeno i RLS possano partecipare ai 2 eventi (Corso+Riunione) sull'anzidetto fondo, eventualmente ampliandone la denominazione viste le precisazioni di forma alle quali l'attuale si presta. Nella disponibilità a qualsiasi decisione si vorrà assumere in Giunta chiede di essere informato in proposito.

Dalla Vecchia chiede alla CNPISA e alla Giunta come deve comportarsi per il futuro, se continuare

a soddisfare le richieste delle Strutture per tale capitolo, oppure se stabilire un fondo per ciascuna Struttura, assegnato ad inizio anno e non più aumentabile.

Varie ed eventuali

Non essendovi ulteriori argomenti di discussione, la commissione chiude i lavori alle ore 15.00

Il Coordinatore di Commissione

dott. Marco CIUCHINI

Il Segretario di Commissione

dott.ssa Marta DALLA VECCHIA

